

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 7

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori CARUSO, MATTEOLI, TOFANI, BALBONI,
BATTAGLIA Antonio, MANTICA, MUGNAI, CURTO e DELOGU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso della XIV Legislatura, il Senato, con deliberazione del 23 marzo 2005, approvò l’istituzione di una Commissione di inchiesta ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, con il dichiarato scopo di mantenere alta e vigile, facendone carico anche alle più alte istituzioni dello Stato, l’attenzione sul fenomeno delle cosiddette «morti bianche» e, più in generale, degli infortuni sul lavoro.

La Commissione tenne nel complesso ventuno sedute e, in quella dell’8 marzo 2006, approvò all’unanimità dei suoi componenti la relazione finale che è ora affidata all’at-

tenzione collettiva: in sede parlamentare e governativa, e non.

La proposta istitutiva della Commissione esordiva ricordando come «nell’Europa a quindici, gli infortuni sul lavoro nel 2001 sono stati 4.692.000. In Italia si sono verificati quasi un milione di infortuni sul lavoro nel 2003, e cinque milioni negli ultimi cinque anni. Secondo l’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), una morte sul lavoro, ogni quattro decessi che si verificano in Europa, avviene in Italia. Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2003, sono i seguenti: 977.803 gli infortuni sul lavoro, 24.261 le malattie professionali denun-

ciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 1.394 i morti sul lavoro, con una media di quasi cinque morti al giorno, 1.091.000 le rendite per invalidità da lavoro pagate dall'INAIL, 962.571 gli infortuni e le malattie professionali di un anno, 162 i percettori di rendita minorenni, 27.997 i percettori di rendita tra 35 e 64 anni, 587.170 i percettori di rendita oltre i 65 anni, 124.367 le rendite ai superstiti delle vittime».

La Costituzione repubblicana - come pure ricordava quella proposta - prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute, alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona.

Tale circostanza sembra invero di per sé sufficiente perché l'esperienza consumata dalla ricordata Commissione venga reiterata nella presente legislatura.

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro sembra infatti non voler trovare esaurimento, né sembra muovere verso una tale direzione il sempre più massiccio ricorso a nuove tecnologie e nuovi metodi di lavoro, che sempre meno comportano l'impegno fisico dell'uomo.

Il fenomeno, come già è stato ricordato, continua ad interessare in particolare il meridione d'Italia e i settori della produzione agricola, delle costruzioni, dei trasporti e della tessitura.

È sulla base di tali premesse che si propone dunque di nuovamente istituire una Commissione di inchiesta che tenda a fare luce sul fenomeno e sulle cause che nel tempo lo hanno determinato e lo alimentano, al fine di suggerire gli strumenti per combatterlo e limitarne l'incidenza.

Il buon funzionamento che la stessa ha registrato, come è unanimemente riconosciuto,

consiglia di non modificare l'assetto normativo sulla cui base la stessa venne varata, che è dunque identicamente riproposto. Sembra solo utile ricordare i compiti che la Commissione dovrà svolgere come furono allora definiti e come sono ora riproposti:

«a) accertare la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando le aree in cui esso è maggiormente diffuso;

b) accertare l'entità della presenza dei minori nel fenomeno degli infortuni con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) accertare le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;

d) accertare il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

e) accertare l'idoneità dei controlli degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) accertare quali nuovi strumenti legislativi ed amministrativi siano da proporre al fine di prevenire e di reprimere gli infortuni sul lavoro;

g) valutare l'incidenza nel fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata».

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;

d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;

g) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i lavori nel termine di due anni dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.